BIAGIO DE FILPO
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
29.10.2026 11:18:11 UTC

NICOLA DELL'ACQUA
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
30.10.2026 11:28:44 UTC

DELIBERAZIONE 27 OTTOBRE 2026
392/2026/E/COM

INTIMAZIONE AD ADEMPIERE IN MATERIA DI SEPARAZIONE FUNZIONALE

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1405ª riunione del 27 ottobre 2026

VISTI:

- la Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che ha abrogato la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la Direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 che ha abrogato la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) e, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera c);
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10, (di seguito: legge 10/91);
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124, (di seguito: legge 124/17);
- la legge 21 settembre 2018 n. 108/2018 di conversione del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (di seguito: d.lgs. 210/2021);
- il decreto-legge 3 ottobre 2025. n. 145;
- il decreto legislativo 3 luglio 2026, n. 136
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 22 giugno 2015, 296/2015/R/com e il relativo Allegato A (di seguito: TIUF);
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2018, 15/2018/R/com (di seguito: deliberazione 15/2018/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 15 marzo 2022, 102/2022/R/com ed il relativo allegato A (di seguito: TIAO);
- la deliberazione dell'Autorità 29 ottobre 2024, 446/2024/E/com;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità del 10 aprile 2017, 4/2017 (di seguito: determinazione 4/2017);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità del 30 giugno 2017, 9/2017;

- il comunicato del 7 luglio 2017, pubblicato sul sito internet dell'Autorità, contenente chiarimenti circa l'invio delle comunicazioni relative agli obblighi di separazione funzionale per le imprese di distribuzione elettrica che operano senza separazione societaria dall'attività di vendita e/o di produzione;
- il comunicato 14 maggio 2018, pubblicato sul sito internet dell'Autorità, contenente chiarimenti circa gli obblighi di comunicazione relativi alla separazione funzionale per tutte le imprese soggette alle disposizioni del TIUF;
- il comunicato 23 aprile 2019, pubblicato sul sito internet dell'Autorità, recante chiarimenti in merito alla procedura di sospensione delle erogazioni di contributi a carico del sistema da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito anche: CSEA) (di seguito: comunicato del 23 aprile 2019);
- il comunicato 18 maggio 2026, pubblicato sul sito internet dell'Autorità, con il quale è stato dato avvio all'edizione 2026 delle raccolte annuali di separazione funzionale, riferite all'anno solare 2025 (di seguito: comunicato del 18 maggio 2026).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 23 del TIUF disciplina le modalità e le tempistiche di trasmissione all'Autorità dei dati e delle informazioni in merito all'attuazione degli obblighi in materia di separazione funzionale;
- con la determinazione 4/2017, il Direttore dell'allora Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità, ora Direzione Infrastrutture Energia, ha dato avvio, oltre che alla raccolta delle "Informazioni di stato" relative alla separazione funzionale, definite all'articolo 1 del medesimo TIUF (di seguito: Informazioni di stato), alle raccolte annuali di separazione funzionale e segnatamente alla raccolta relativa agli "Adempimenti al TIUF", alla "Relazione Annuale sulle misure adottate" (di seguito: RAMA) e alla raccolta del "Rapporto annuale sul rispetto degli obblighi della disciplina di accesso di terzi e sull'economicità della gestione";
- l'articolo 23, comma 1, del TIUF prevede che le imprese esercenti una o più tra le attività di cui all'articolo 4, comma 1, del medesimo TIUF sono tenute a fornire le Informazioni di stato e a comunicare le relative variazioni, tramite sistema di raccolta telematica messo a disposizione dall'Autorità, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla conoscibilità e certezza degli elementi che ne sono oggetto;
- il TIAO ha, tra le altre cose, disposto gli obblighi di natura informativa per gli esercenti i servizi di pubblica utilità nel settore energetico prevedendo l'invio delle informazioni anagrafiche di cui all'articolo 4 e 5, nonché, all'articolo 6, il relativo aggiornamento; tali informazioni, in particolare, riguardano le attività svolte e le relative date di inizio e fine, e rilevano pertanto per l'applicazione di quanto previsto dal comma 23.1 del TIUF;
- l'articolo 23, comma 2, del TIUF prevede che tutte le imprese che, sulla base di quanto comunicato tramite la raccolta delle Informazioni di stato, risultino soggette agli obblighi di separazione funzionale, inviino la raccolta degli

Adempimenti al TIUF, che permette anche l'invio, ove previsto, del Programma degli adempimenti redatto dal Gestore indipendente;

- il medesimo articolo 23, comma 2, del TIUF prevede, altresì, l'invio, da parte delle imprese che vi risultino tenute sulla base di quanto dichiarato nelle Informazioni di stato, della Relazione annuale delle misure adottate tramite la quale il Responsabile della conformità verifica gli adempimenti da parte delle imprese soggette agli obblighi del TIUF;
- con la deliberazione 15/2018/R/com, l'Autorità ha integrato il TIUF introducendovi i casi di esclusione dall'applicazione della normativa di separazione funzionale previsti dall'articolo 1, commi 91 e 92, della legge 124/17, rispettivamente, per i gestori dei sistemi di distribuzione chiusi e per le imprese di distribuzione di energia elettrica che servano meno di 25.000 punti di prelievo, incluse, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del d.lgs. 210/2021, le imprese beneficiarie di integrazioni tariffarie di cui all'articolo 7 della legge 10/91.

CONSIDERATO CHE:

- la raccolta delle Informazioni di stato è sempre disponibile per invii o aggiornamenti da parte degli operatori abilitati; ciononostante alcune imprese tenute ad inviarla ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del TIUF non hanno ancora adempiuto a tale obbligo;
- con il comunicato del 18 maggio 2026, è stato dato avvio, per il corrente anno, alle raccolte annuali di separazione funzionale, segnatamente le raccolte "Adempimenti al TIUF" e "Relazione Annuale sulle misure adottate", con cui le imprese comunicano all'Autorità gli adempimenti svolti per l'anno solare 2025; nel comunicato sopra menzionato, sono stati indicati i termini per l'invio delle raccolte che, come previsto dal comma 23.2 del TIUF, sono scaduti al 30 giugno 2026;
- pur essendo decorsi i termini di cui al precedente alinea, alcune imprese infrastrutturali non hanno ancora adempiuto all'obbligo di invio delle raccolte annuali di separazione funzionale relative alla suddetta edizione 2026;
- ai sensi dell'articolo 24, del TIUF, fatta salva la possibilità per l'Autorità di adottare i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, la CSEA, in base alle informazioni fornite dagli Uffici dell'Autorità, sospende le erogazioni di contributi a carico del sistema e spettanti a soggetti che non abbiano adempiuto all'obbligo di invio delle comunicazioni obbligatorie previsto dal TIUF, secondo le modalità previste dall'articolo 23 del medesimo provvedimento, fino alla comunicazione di quanto dovuto da parte dei soggetti interessati, come anche illustrato agli operatori nel comunicato del 23 aprile 2019.

RITENUTO OPPORTUNO:

- intimare alle imprese elencate nell'*Allegato A* al presente provvedimento l'invio delle Informazioni di stato cui sono tenute ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del

TIUF, sulla base delle attività dichiarate nell'Anagrafica Operatori dell'Autorità, ovvero di verificare la correttezza di quanto ivi dichiarato;

- intimare alle imprese elencate nell'*Allegato B* al presente provvedimento l'invio dell'edizione 2026 delle raccolte annuali di separazione funzionale, ovvero di verificare la correttezza delle Informazioni di stato fornite

DELIBERA

1. di intimare alle imprese elencate nell'*Allegato A*, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di adempiere, entro e non oltre il 30 novembre 2026, all'invio delle Informazioni di stato relative alla separazione funzionale ovvero di verificare la correttezza di quanto dichiarato nell'Anagrafica operatori dell'Autorità;
2. di intimare alle imprese elencate nell'*Allegato B*, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di adempiere, entro e non oltre il 30 novembre 2026, all'invio delle raccolte annuali di separazione funzionale indicate, per ciascuna impresa, nel medesimo *Allegato B*, ovvero di verificare la correttezza delle Informazioni di stato fornite;
3. di prevedere che la mancata ottemperanza a quanto disposto nei precedenti punti 1. e 2. comporti, ai sensi dell'articolo 24 del TIUF, l'immediata sospensione delle erogazioni di contributi a carico del sistema da parte della CSEA, fatta salva la possibilità per l'Autorità di adottare i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
4. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia di comunicare l'adozione del presente provvedimento alle imprese elencate negli *Allegati A e B* ed alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

27 ottobre 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua